

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1894)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1962
(V. Stampato n. 3247)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1° luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ACCORDO MONETARIO FRA L'ITALIA E LA SOMALIA

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, nello spirito di stretta collaborazione esistente fra i due Paesi, allo scopo di definire — secondo quanto previsto dal punto 5) dello Scambio di Note relativo alla circolazione monetaria in Somalia effettuato a Mogadiscio il 1° luglio 1960 — ogni altra questione inerente alla stessa circolazione monetaria ed all'ulteriore trasferimento di attività della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Resta fermo quanto convenuto con lo Scambio di Note del 1° luglio 1960 indicato nel preambolo relativamente: alla cessazione del funzionamento in Somalia della Cassa per la circolazione monetaria; al trasferimento da parte della Cassa predetta alla Banca Nazionale Somala, che a decorrere dal 1° luglio 1960 ha assunto le funzioni di Istituto di Emissione della Somalia, delle seguenti partite:

— circolazione monetaria in somali risultante alla sera del 30 giugno 1960 e relative riserve legali di copertura;

— passività della Cassa medesima elencate al punto 3) dello Scambio di Note anzidetto e attività della stessa Cassa per un ammontare corrispondente; nonchè alla cessione a titolo gratuito delle scorte di biglietti e monete in somali e del materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi e degli assegni.

Art. 2.

Allo scopo di conservare alla moneta somala la sua attuale stabilità e solidità, che ne fanno una moneta pregiata ed un efficace strumento per il consolidamento dell'economia della Somalia, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cede alla Banca Nazionale Somala, quale contributo e particolare apporto all'Istituto medesimo, la somma di So. 6 milioni.

La Cassa medesima cede, inoltre, gratuitamente alla Banca Nazionale Somala la proprietà dei beni immobili posseduti in Somalia e delle relative attrezzature, il cui temporaneo uso era già stato consentito con il ricordato Scambio di Note.

Art. 3.

In relazione a quanto precede, la Banca Nazionale Somala subentra alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia in ogni suo diritto, obbligo e pretesa inerenti all'attività svolta da quest'ultima in Somalia quale Istituto di emissione.

Art. 4.

Con il presente Accordo si intendono definiti e regolati i rapporti fra i due Governi relativi al trasferimento della circolazione monetaria della Somalia ed alla cessazione dell'attività in Somalia della Cassa.

Art. 5.

Il Governo italiano ed il Governo somalo delegano, per la esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo, rispettivamente il Presidente della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia o un suo sostituto ed il Presidente della Banca Nazionale Somala o un suo sostituto.

Art. 6.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Mogadiscio il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 23 novembre 1960, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano

SEGNI

Per il Governo somalo

SCEK GIUMALE

**SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA SOMALIA
RELATIVO ALLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN SOMALIA**

**IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA**

A S. E. l'On. Dott. Mohamed Sceik Mohamud GABIOU
MOGADISCIO

Mogadiscio 1° luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1. — Il Governo italiano è pronto a trasferire, alla data del 1° luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumerà totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente.

A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano è pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo.

2. — Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorrà indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura.

Da parte sua il Governo italiano darà disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne.

3. — In dipendenza della cessione dell'attività della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sarà disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passività del proprio dipartimento bancario;

- 1) debiti a vista;
- 2) depositi in conto corrente;
- 3) depositi a risparmio;
- 4) conti correnti vincolati;
- 5) impegni in valuta estera e fidejussioni.

A fronte di tali passività la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cederà all'Ente suddetto attività dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente.

Contemporaneamente al trasferimento delle attività e delle passività di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul *clearing*

da liquidare, i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonché le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia.

4. — Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia metterà a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali — come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonché degli assegni — sono invece trasferiti a titolo definitivo.

5. — Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attività e passività della Cassa verrà definita con apposito accordo fra i due Governi.

Prego V. E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

CARLO RUSSO

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

A S. E. l'On. Avv. Carlo RUSSO

MOGADISCIO

Mogadiscio, 1° luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

« 1. — Il Governo italiano è pronto a trasferire, alla data del 1° luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumerà totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente.

A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano è pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo.

2. — Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorrà indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura.

Da parte sua il Governo italiano darà disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne.

3. — In dipendenza della cessione dell'attività della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sarà disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passività del proprio dipartimento bancario:

- 1) debiti a vista;
- 2) depositi in conto corrente;
- 3) depositi a risparmio;
- 4) conti correnti vincolati;
- 5) impegni in valuta estera e fidejussioni.

A fronte di tali passività la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cederà all'Ente suddetto attività dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente.

Contemporaneamente al trasferimento delle attività e delle passività di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul *clearing* da liquidare, i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonché le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia.

4. — Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia metterà a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali — come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonchè degli assegni — sono invece trasferiti a titolo definitivo.

5. — Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attività e passività della Cassa verrà definita con apposito accordo fra i due Governi.

Prego V. E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato in detta Nota e accetta quanto con essa proposto.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

MOHAMED S. GABIOU